SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 ottobre 1998, n. **344.**

Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 luglio 1999, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione.

3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4964):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (BASSANINI) il 5 giugno 1998.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 giugno 1998, con pareri delle commissioni I e XIV.

Esaminato dalla II commissione l'8 e 9 luglio 1998.

Esaminato in aula il 10 luglio 1998 e approvato il 15 luglio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3439):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 luglio 1998, con pareri della commissione 1ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione il 29 luglio 1998.

Esaminato in aula il 30 luglio 1998 e approvato il 1º ottobre 1998.

98G0401

DECRETO LEGISLATIVO 22 settembre 1998, n. **345.**

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora queste non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa norma, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni in materia di trasporto pubblico locale, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al predetto comma 5;

Sentite le regioni inadempienti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia e Calabria.

2. La regione, oltre i generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, esercita le funzioni amministrative relative a:

a) servizi ferroviari delegati ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) servizi marittimi delegati ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) servizi aerei delegati ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

3. Le province esercitano le funzioni amministrative relative ai seguenti servizi, ad esclusione di quelli di competenza comunale:

a) automobilistici;

b) a guida vincolata ed in sede propria, diversi da quelli ferroviari;

c) di navigazione interna.

4. Nel caso in cui i servizi indicati nel comma 3 interessino il territorio di più di una provincia della stessa regione, le relative funzioni sono esercitate dalla provincia ove si svolge il percorso prevalente.

5. I comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che si svolgono interamente nell'ambito del comune stesso.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 10 dicembre 1997.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997.

— Il testo del comma 5, dell'art. 4 della legge n. 59/1997, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 8, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1998, è il seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera *a)*, e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), così recita:

«Art. 3 *(Rapporti tra regioni ed enti locali)*. — 1. Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì con norme di carattere generale modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 ed i programmi regionali ove esistenti».

— Per il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 59/1997 si veda in note alle premesse.

— Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è citato nelle note alle premesse.

98G0398

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1998.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli colpito dagli eventi alluvionali del 4-5 settembre 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il 4-5 settembre 1998 il territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli è stato interessato da intense precipitazioni temporalesche a carattere di nubifragio causando ingenti danni, alle opere pubbliche, alla popolazione ed alle aziende del sistema produttivo;

Considerato che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti;

Vista la nota Piemonte n. 523/SP/98 del 7 settembre 1998 con la quale si chiede la dichiarazione dello stato di emergenza;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° ottobre 1998 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 1999 lo stato di emergenza nel territorio delle province del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli colpito dagli eventi calamitosi verificatisi il 4-5 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

98A8747

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1998.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Udine, Pordenone e Gorizia colpito dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 12 settembre 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei giorni 5 e 12 settembre 1998 il territorio delle province di Udine, Pordenone, Gorizia è stato interessato da intense precipitazioni temporalesche che hanno colpito con violenza la zona, provocando allagamenti di centri abitati, interruzione di vie di comunicazione, gravi fenomeni di dissesto dei versanti, e pericoli per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti;

Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14/SP del 24 settembre 1998 con la quale è chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° ottobre 1998 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 1999 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Udine, Pordenone, Gorizia colpito dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 12 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

98A8748

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1998.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Lucca, Prato, Imperia, Savona e del comune di Messina colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 27 settembre al 1° ottobre 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei giorni dal 27 settembre al 1° ottobre 1998 il territorio delle province di Lucca, Prato, Imperia, Savona e del comune di Messina è stato interessato da una straordinaria ondata di maltempo che ha causato ingenti danni alle infrastrutture, ai beni di proprietà pubblica e privata e diffusi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Considerato che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° ottobre 1998 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 1999 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Lucca, Prato, Imperia, Savona e del comune di Messina colpito dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 27 settembre al 1° ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

98A8749

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° ottobre 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1° ottobre 1998. (Ordinanza n. 2853).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Lucca e Prato colpito dagli eventi alluvionali nel periodo 28 settembre-1° ottobre 1998;

Vista la richiesta della regione Toscana;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di misure finalizzate al superamento dell'emergenza;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Toscana è nominato commissario delegato per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, con esclusione di quelli affidati ai prefetti di Lucca e Prato. Il commissario delegato per l'espletamento dei propri compiti può nominare un vice commissario e si può avvalere dei competenti uffici della regione e degli enti locali.

2. Il commissario delegato per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 28 settembre e il 1° ottobre 1998 nei comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa della provincia di Lucca e nei comuni di Prato e Montemurlo della provincia di Prato, adotta d'intesa con la competente autorità di Bacino, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel limite delle disponibilità di cui all'art. 3, un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture, per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e degli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e con le opere di rimozione del pericolo o di prevenzione del rischio.

3. Il piano comprende le opere necessarie, alla scala di bacino idrografico ancorché ricadenti in comuni diversi di quelli di cui al comma 2, a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi individuando, altresì, gli enti attuatori.

4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e può essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

Art. 2.

1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4.

2. Il commissario delegato approva i progetti previa conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il soggetto attuatore può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro 7 giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,

della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 10, comma 2.

Art. 3.

1. Per le finalità di cu all'art. 1 è assegnata al commissario delegato la somma di lire 15 miliardi a valere sull'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una quota non superiore al 10% può essere utilizzata per le spese di progettazione delle opere funzionali alla riduzione del rischio.

2. Per l'attuazione del piano sono utilizzati, oltre ai fondi previsti dalla presente ordinanza, anche eventuali risorse finanziarie statali, comunitarie, regionali e degli enti locali.

Art. 4.

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive è assegnato al commissario delegato un contributo di lire 5 miliardi. Il commissario delegato stabilisce criteri e modalità di erogazione dei contributi a favore di soggetti privati e attività produttive gravemente danneggiati, applicando comunque una franchigia di 5 milioni di lire e uniformandosi, per quanto possibile, alle misure già adottate a seguito dell'emergenza della Versilia del 19 giugno 1996.

2. La somma di cui al comma 1 è posta a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente articolo possono essere utilizzate per gli interventi di cui all'art. 1.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 6.

1. Il commissario delegato, con relazione semestrale ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 7.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonché per quelli disposti in emergenza dagli enti locali, e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati, è assegnata ai prefetti di Lucca e di Prato rispettivamente la somma di lire 1 miliardo e di lire 400 milioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono poste a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata la somma di lire 600 milioni a carico delle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8750

ORDINANZA 1° ottobre 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Verbania-Cusio-Ossola e Vercelli il 4-5 settembre 1998. (Ordinanza n. 2858).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 9, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1997, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Verbania-Cussio-Ossola e Vercelli colpito dagli eventi alluvionali dei giorni 4-5 settembre 1998;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;

Sentita la regione Piemonte;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione di interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici e privati danneggiati e alla rimozione dei pericoli, nonché a favorire il ritorno a normali condizioni di vita ed alla ripresa delle attività produttive nel territorio delle province di Verbania-Cusio-Ossola e Vercelli danneggiati dalle avversità atmosferiche dei giorni 4-5 settembre 1998 la regione Piemonte nel limite di 19 miliardi di lire, è autorizzata a contrarre mutui, per un periodo di 20 anni, in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente.

2. Il Dipartimento della protezione civile concorre nel limite del 75 per cento con un contributo massimo di lire 1200 milioni annui a decorrere dal 1999 e sino al 2018.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile.

4. Per le finalità di cui alla presente ordinanza è assegnata, a titolo di contributo, l'ulteriore somma di lire 1 miliardo che è posta a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) della stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.

Art. 2.

1. La regione Piemonte provvede, anche mediante i comuni interessati, alla realizzazione degli interventi per la rimozione dei pericoli, per il ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati.

2. La redazione dei progetti può essere affidata anche a liberi professionisti con specifici incarichi, avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 3.

1. Gli interventi possono essere affidati a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque.

2. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

3. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20 27, 28, 68, 69,70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.

1. Per favorire il ritorno a normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive la regione Piemonte provvede a stabilire, nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 1 tenuto anche conto dei danni subiti a beni immobili e mobili, criteri e modalità di erogazione di contributi a favore di soggetti e imprese gravemente danneggiati, applicando comunque una franchigia di 5 milioni di lire.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8751

ORDINANZA 1° ottobre 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio del comune di Messina nei giorni 27 e 28 settembre 1998. (Ordinanza n. 2859).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Messina colpito dagli eventi alluvionali del 27 e 28 settembre 1998;

Vista la propria ordinanza 19 novembre 1996, n. 2479, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, con la quale sono stati disposti interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche ed agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Messina nel periodo 4-8 ottobre 1996;

Vista la deliberazione 30 settembre 1998, n. 315, della giunta regionale della regione siciliana;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di misure finalizzate al superamento dell' emergenza;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione siciliana, commissario delegato ai sensi della ordinanza 19 novembre 1996, n. 2479, è autorizzato ad inserire nel piano di cui all'art. 3 della medesima ordinanza e a realizzare, avvalendosi delle medesime procedure e deroghe, gli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture, per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica nel territorio del comune di Messina colpito dagli eventi alluvionali dei giorni 27 e 28 settembre 1998.

2. Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzato, nel limite di lire 4 miliardi, l'utilizzo delle somme rinvenienti dai ribassi d'asta conseguiti per gli interventi già appaltati di cui al piano degli interventi previsto dall'art. 3 della ordinanza 19 novembre 1996, n. 2479. Una quota non superiore al 10% può essere utilizzata per le spese di progettazione delle opere funzionali alla riduzione del rischio.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8752

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 settembre 1998.

Approvazione della prima fase del progetto definitivo del raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Considerato che l'art. 25, terzo comma, della citata legge 17 maggio 1985, n 210, prevede che, in caso di progetti di impianti ferroviari non conformi alla vigente disciplina urbanistico-edilizia, il Ministro dei trasporti e della navigazione promuove tra tutte le parti interessate un accordo di programma, da sottoscriversi dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi organi deliberanti e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore dell'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, pertanto, diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

Vista la lettera n. 1391(52)OP-MIN, in data 30 dicembre 1997, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione invita i rappresentanti degli enti locali interessati alla sottoscrizione di un apposito accordo di programma per approvare la prima fase del progetto definitivo, elaborato da Ferrovie dello Stato S.p.a., del raddoppio con spostamento a monte della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nella tratta Finale Ligure-San Lorenzo al Mare, in variante agli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati ed in deroga al vigente piano territoriale di coordinamento paesistico;

Visto l'accordo di programma in parola tra il Ministro dei trasporti e della navigazione, la «Ferrovie dello Stato» S.p.a., la regione Liguria, le province di Savona e di Imperia, i comuni di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo, Albenga, Villanova di Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Diano San Pietro, Diano Castello, Imperia, San Lorenzo al Mare e Civezza, sottoscritto a Genova in data 19 gennaio 1998;

Tenuto conto che la giunta della regione Liguria ed i consigli provinciali e comunali interessati hanno regolarmente espresso il loro assenso alla conclusione dell'accordo di programma in argomento tramite apposite deliberazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante la «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», che all'art. 1 riporta una elencazione dettagliata e tassativa degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, nella quale non si rinviene la fattispecie di decreto del Presidente della Repubblica prevista dall'art. 25 della legge n. 210/1985;

Considerato che la citata legge n. 13/1991 prevede altresì che: «Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra».

Ritenuto pertanto di dover procedere con proprio decreto alla approvazione dell'accordo di programma sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'accordo di programma, sottoscritto a Genova in data 19 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, da parte delle amministrazioni ed enti competenti ad approvare la prima fase del progetto definitivo del raddoppio con spostamento a monte della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nella tratta Finale Ligure-San Lorenzo al Mare, in variante agli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati ed in deroga al vigente piano territoriale di coordinamento paesistico.

2. L'accordo di cui al comma 1, pubblicato in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* nel testo allegato al presente decreto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma terzo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici.

Roma, 15 settembre 1998

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985 n. 210

Per l'approvazione della prima fase del progetto definitivo delle opere di raddoppio del tratto di ferrovia Finale Ligure Marina - San Lorenzo al Mare della linea Genova - Ventimiglia in variante agli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati ed in deroga al vigente piano territoriale di coordinamento paesistico

TRA

1) il Ministro dei trasporti e della navigazione;

2) le Ferrovie dello Stato S.p.a., società di trasporti e servizi per azioni;

E

1) la regione Liguria;

2) le province di Savona e di Imperia;

3) i comuni di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Villanova di Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Diano San Pietro, Diano Castello, Imperia, San Lorenzo al Mare, Civezza;

in data 19 gennaio 1998 presso la sede della regione Liguria, previa rituale convocazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, si sono riuniti in sede deliberante, al fine di sottoscrivere il presente accordo di programma, i rappresentanti di tutte le amministrazioni ed enti competenti ad approvare il predetto progetto sotto il profilo urbanistico e territoriale, all'uopo muniti dei titoli abilitativi necessari per il perfezionamento della presente procedura in conformità ai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

PREMESSO

(Omissis).

17. Che il progetto delle opere oggetto del presente accordo di programma consta dei seguenti elaborati grafici, descrittivi e normativi consegnati negli incontri svoltisi presso le province di Imperia e Savona in data 18 giugno 1997 e successivamente integrati ed in parte modificati dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

18. Elenco tavole e documenti come sopra integrati e modificati:

A) relazione illustrativa del progetto;

B) norme tecniche di attuazione;

C) relazione idrogeologica e geologico-tecnica;

D) prima fase del progetto definitivo, planimetrie: n. 17 tavole in scala 1:5000;

19. Che il tracciato ferroviario in oggetto si sviluppa per circa 50 km, di cui circa km 35 in galleria ed interessa il territorio dei comuni di: Finale Ligure, Borgio Verezzi, Tovo S. Giacomo, Pietra Ligure, Loano, Borghetto S. Spirito, Ceriale, Albenga, Villanova di Albenga, Alassio, Laigueglia e Andora in provincia di Savona, nonché S. Bartolomeo al Mare, Diano S. Pietro, Diano Marina, Diano Castello, Imperia, S. Lorenzo al Mare e Civezza in provincia di Imperia;

(Omissis);

23. Che la giunta regionale con deliberazioni n. 2932 in data 29 luglio 1997, previa acquisizione del parere del comitato tecnico urbanistico reso con voto n. 691 del 5 novembre 1996, e n. 76 del 16 gennaio 1998, allegate al presente accordo di programma quali parti integranti e sostanziali, ha espresso il proprio assenso alla conclusione dell'accordo in argomento nei termini ed alle condizioni ivi specificati;

24. Che le amministrazioni comunali e provinciali interessate hanno espresso il loro assenso alla conclusione dell'accordo in argomento tramite le seguenti deliberazioni:

Finale Ligure, D.C.C. n. 48 in data 14 luglio 1997;

Borgio Verezzi, D.C.C. n. 71 in data 29 luglio 1997;

Tovo S. Giacomo, D.C.C. n. 46 in data 17 luglio 1997;

Pietra Ligure, D.C.C. n. 53 in data 30 settembre 1997;

Loano, D.C.C. n. 87 in data 30 luglio 1997;

Borghetto S. Spirito, D.C.C. n. 4 in data 14 gennaio 1998;

Ceriale, D.C.C. n. 62 in data 17 luglio 1997;

Albenga, D.C.C. n. 61 in data 27 giugno 1997;

Villanova di Albenga, D.C.C. n. 2 in data 16 gennaio 1998;

Alassio, D.C.C. n. 26 in data 18 luglio 1997;

Laigueglia, D.C.C. n. 19 in data 21 luglio 1997;

Andora, D.C.C. n. 74 in data 2 luglio 1997;

S. Bartolomeo al Mare, D.C.C. n. 32 in data 10 ottobre 1997;

Diano S. Pietro, D.C.C. n. 27 in data 30 giugno 1997;

Diano Castello, D.C.C. n. 21 in data 11 luglio 1997;

Diano Marina, D.C.C. n. 29 in data 26 agosto 1997;

Imperia, D.C.C. n. 91 in data 4 agosto 1997;

S. Lorenzo al Mare, D.C.C. n. 70 in data 29 dicembre 1997;

Civezza, D.C.C. n. 16 in data 7 luglio 1997;

Prov. Savona, D.C.P. n. 135 in data 22 luglio 1997;

Prov. Imperia, D.C.P. n. 91 in data 29 settembre 1997;

Tutto ciò premesso e considerato.

(Omissis).

Dichiarano di voler concludere e stipulare ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 maggio 1985, n. 210, il presente accordo di programma.

Art. 1.

1. Le suesposte premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo di programma (poi detto anche, in breve, accordo) con tutti gli atti in esse richiamati ancorché allo stesso non allegati.

Art. 2.

1. Con il presente accordo si approva la prima fase del progetto definitivo del raddoppio con spostamento a monte della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nella tratta Finale Ligure-San Lorenzo al Mare il quale si pone:

A) in deroga al vigente piano territoriale di coordinamento paesistico ai sensi del combinato disposto dell'art. 89-*bis* delle relative norme di attuazione e dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 6/1991;

B) in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti nei comuni interessati dal progetto in parola, come dettagliatamente specificato nelle sopra menzionate deliberazioni della giunta regionale n. 2932 del 29 luglio 1997 e n. 76 del gennaio 1998 nonché nelle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali.

(Omissis).

Art. 5.

1. Si dà atto che il presente accordo una volta approvato con decreto del Presidente della Repubblica, equivalendo all'intesa ex art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 161/1977 e s. m. ed i., produrrà gli effetti di cui all'art. 25, comma terzo, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

98A8702

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 ottobre 1998.

Determinazione dei tassi annui di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il disciplinare della concessione della gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, concernente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, concernente accelerazione della procedura di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 110, della citata legge n. 662 del 1996 il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere — a fini conoscitivi ed orientativi — all'analisi dell'andamento dei rendimenti degli investimenti finanziari conseguiti nel periodo 1994-1996;

Viste le lettere nn. 732739 e 733063, rispettivamente in data 26 settembre e 28 ottobre 1997, con le quali l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha fornito elementi in ordine ai tassi di rendimento, alle spese ordinarie di gestione ed alla composizione degli investimenti per gli anni 1994, 1995 e 1996, relativi alle imprese di assicurazione;

Vista la nota n. 692 del 26 febbraio 1998, con la quale l'istituto Guglielmo Tagliacarne ha comunicato i rendimenti patrimoniali lordi degli investimenti immobiliari;

Vista la lettera della Consap in data 24 luglio 1997, relativa alla trasmissione di uno studio appositamente effettuato sull'argomento;

Vista la lettera in data 13 febbraio 1998 con la quale l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ha espresso le proprie valutazioni sull'argomento, nonché i relativi prospetti elaborati dalla stessa associazione;

Tenuto conto che, nel previgente sistema a regime di cessioni legali, le restituzioni alle imprese si bilanciavano con gli ulteriori versamenti effettuati, allo stesso titolo, da parte delle imprese, generando così flussi di rendimento mobilare;

Considerato che la situazione attuale è invece caratterizzata esclusivamente dall'obbligo di far fronte, a scadenza, alle quote cedute, essendo venuti meno i precedenti flussi finanziari in entrata;

Rilevata la particolare composizione patrimoniale della Consap, nella quale l'incidenza degli investimenti immobiliari è notevolmente maggiore rispetto a quella delle imprese di assicurazione;

Ritenuto che in tale situazione, del tutto innovativa rispetto al sistema a regime, i rendimenti medi degli investimenti finanziari vanno considerati unitamente alla specificità degli investimenti della Consap;

Decreta:

I tassi annui di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così determinati:

anno 1994: 7,00% (sette per cento);

anno 1995: 7,00% (sette per cento);

anno 1996: 6,00% (sei per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A8757

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 settembre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di due francobolli commemorativi di Madre Teresa di Calcutta, nei valori di L. 800 e L. 900.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Madre Teresa di Calcutta;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1998, due francobolli commemorativi di Madre Teresa di Calcutta, nei valori di L. 800 e L. 900.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×30 per il valore di L. 800, e mm 30×40 per il valore di L. 900; formato stampa: mm 36×26 per il valore di L. 800 e mm 26×36 per il valore di L. 900; dentellatura: 14×13¼ per il valore di L. 800 e 13¼×14 per il valore di L. 900; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: venti esemplari.

La vignetta del valore di L. 800 raffigura, in primo piano, Madre Teresa mentre accarezza un bambino e, sullo sfondo, la missionaria con due suore dell'ordine religioso da lei fondato che accompagnano un infermo. La vignetta del valore di L. 900 riproduce un ritratto che raffigura Madre Teresa sullo sfondo di volti ed edifici religiosi stilizzati. Completano ciascun francobollo la leggenda «MADRE TERESA», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «800» e «900».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A8700

DECRETO 7 settembre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del V centenario dello sbarco di Cristoforo Colombo in Venezuela e del V centenario dell'esplorazione di Amerigo Vespucci, nel valore di L. 1.300.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del V centenario dello sbarco di Cristoforo Colombo in Venezuela e del V centenario dell'esplorazione di Amerigo Vespucci;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo celebrativo del V centenario dello sbarco di Cristoforo Colombo in Venezuela e del V centenario dell'esplorazione di Amerigo Vespucci, nel valore di L. 1.300.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼ ; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura entro una cornice, in primo piano, il volto di Cristoforo Colombo e il profilo di Amerigo Vespucci; sullo sfondo, un veliero utilizzato per la navigazione in prossimità della terraferma. Completano il francobollo la leggenda «V CENTENARIO DELL'ARRIVO DI CRISTOFORO COLOMBO IN TERRA FERMA E V CENTENARIO DELL'ESPLORAZIONE DI AMERIGO VESPUCCI», la scritta «ITALIA» ed il valore «1300».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A8701

DECRETO 11 settembre 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della 50ª edizione della «Fiera internazionale del francobollo» - Riccione, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della 50ª edizione della «Fiera internazionale del francobollo» - Riccione;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo celebrativo della 50ª edizione della «Fiera internazionale del francobollo» - Riccione, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, il sole nascente dal mare su cui sembra veleggiare un francobollo; sullo sfondo è sovrapposto, in trasparenza, il numero cinquanta. Completano il francobollo la leggenda «FIERA INTERNAZIONALE DEL FRANCOBOLLO RICCIONE 1998», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A8699

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle D.P.L. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commis-

sario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «Monticchio a r.l.», con sede in Manfredonia, costituita per rogito notaio Nicola Signore in data 6 agosto 1975, repertorio n. 60038, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3368, BUSC n. 1584/140939;

società cooperativa «Esperia a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 18 gennaio 1980, repertorio n. 9893, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4511, BUSC n. 2469/184005;

società cooperativa «Apollo 11 a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Carusillo in data 19 novembre 1969, repertorio n. 4994, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2431, BUSC n. 1101/110382;

società cooperativa «Parco Azzurro a r.l.», con sede in S. Ferdinando di Puglia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 26 luglio 1984, repertorio n. 21864, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6595, BUSC n. 2970/205948;

società cooperativa «Tangenziale 80 a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Giuliani in data 27 febbraio 1980, repertorio n. 10073, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4599, BUSC n. 2378/180501.

Foggia, 3 settembre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A8695

DECRETO 14 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidazione di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Villa Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sala Consilina, costituita per rogito notar Agnese Bruno in data 29 novembre 1991, rep. 68013, registro società 1859, tribunale di Sala Consilina, BUSC 5427/257153;

2) società cooperativa edilizia «Trinacria Greca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 12 marzo 1974, rep. 140019, registro società 5746/6825, tribunale di Salerno, BUSC 1543/134916;

3) società cooperativa edilizia «Edilizia America - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Stio, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 19 agosto 1987, rep. 5440, registro società 1505, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC 4569/230131;

4) società cooperativa edilizia «Cooperativa Tarantella 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Renato Maranca in data 11 novembre 1977, rep. 15617, registro società 6/78, tribunale di Salerno, BUSC 2185/155726;

5) società cooperativa edilizia «Super Alfa - Paestum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Elio Rosapepe in data 13 febbraio 1979, rep. 110987, registro società 247/79, tribunale di Salerno, BUSC 2540/166831.

Salerno, 14 settembre 1998

Il direttore: GAROFALO

98A8717

DECRETO 15 settembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Caseificio del Melfa - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni» in breve «Ca.Me», in Atina, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 giugno 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Caseificio del Melfa - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni» individuata anche con la sigla «Ca.Me», con sede in Atina (Frosinone), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Caseificio del Melfa - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni» individuata anche con la sigla «Ca.Me», con sede in Atina (Frosinone), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Paniccia in data 15 febbraio 1962, repertorio 46327, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Franco Gallone, nato a Broccostella (Frosinone) il 20 dicembre 1952 ed ivi residente in contrada S. Martino, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8718

DECRETO 15 settembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Consorzio floristico italiano - Società cooperativa a responsabilità limitata» abbreviabile in «Co.Flor.It. S.c. a r.l.», in Sanremo, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 giugno 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Consorzio floristico italiano - Società cooperativa a responsabilità limitata» abbreviabile in «Co.Flor.It. S.c. a r.l.», con sede in Sanremo (Imperia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla confederazione cooperative italiane cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Consorzio floristico italiano - Società cooperativa a responsabilità limitata» abbreviabile in «Co.Flor.It. S.c. a r.l.», con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito notaio dott. Antonio Marzi in data 6 agosto 1987, numero repertorio 34456, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia) il 1° settembre 1959, con studio in Genova in viale B. Bisagno n. 4/1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8719

DECRETO 15 settembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa zootecnica Alta Langa - Co.Zo.A.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata» in sigla «Co.Zo.A.L.», in Murazzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 giugno 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa zootecnica Alta Langa - Co.Zo.A.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata» in sigla «Co.Zo.A.L.» soc. coop. a r.l., con sede in Murazzano (Cuneo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa zootecnica Alta Langa - Co.Zo.A.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata» in sigla «Co.Zo.A.L.» soc. coop. a r.l., con sede in Murazzano (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Aldo Saroldi in data 24 dicembre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

ed il dott. Bruno Alberto, nato a Carrù (Cuneo) il 27 aprile 1948 ed ivi residente con studio in viale Vittorio Veneto n. 40, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8720

DECRETO 15 settembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa fiori selezionati Sanremo - Società cooperativa a responsabilità limitata - Co.Fi.S.S. S.c. a r.l. - Sanremo», in Sanremo, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 giugno 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa fiori selezionati Sanremo - Società cooperativa a responsabilità limitata - Co.Fi.S.S. S.c. a r.l. - Sanremo», con sede in Sanremo (Imperia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla confederazione cooperative italiane cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa fiori selezionati Sanremo - Società cooperativa a responsabilità limitata - Co.Fi.S.S. S.c. a r.l. - Sanremo», con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito notaio dott. Nicolò Temesio in data 19 settembre 1980, numero repertorio 37229, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Francesca Croce, nata a Genova il 7 novembre 1960, ed ivi residente in via XX Settembre n. 6/12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8721

DECRETO 15 settembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa W.A.P.A. a r.l.», in Gallicano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 29 aprile 1998 con la quale il tribunale di Lucca ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa W.A.P.A. a r.l.», con sede in Gallicano (Lucca), in liquidazione;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa W.A.P.A. a r.l.», con sede in Gallicano (Lucca), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giampiero Petteruti in data 16 ottobre 1989, numero repertorio 26447, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giuseppe Peri, nato a Lucca il 22 novembre 1938 ed ivi residente con domicilio in via E. Melosi n. 183, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8722

DECRETO 17 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoro di Ardesio», in Ardesio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1995, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 13 maggio 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 23 luglio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Lavoro di Ardesio», via Locatelli 18, con sede in Ardesio (Bergamo), costituita per atto in data 3 febbraio 1951, a rogito del dott. Messa Francesco notaio in Bergamo, n. 5454 di suo repertorio, iscritta al n. 3091 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 203/34422, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 17 settembre 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A8723

DECRETO 17 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo di Piazzatorre», in Piazzatorre.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1995, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 8 giugno 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 23 luglio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Consumo di Piazzatorre», con sede in Piazzatorre (Bergamo), costituita per atto in data 24 agosto 1919, a rogito del dott. Francesco Cavagnis, notaio in Bergamo, iscritta al n. 613 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 470/31208, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 17 settembre 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A8724

DECRETO 17 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo Orobica», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1995, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 8 maggio 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 23 luglio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Consumo Orobica», via Borfuro, 12/A, con sede in Bergamo, costituita per atto in data 22 ottobre 1975, a rogito del dott. G. Battista Anselmo, notaio in Bergamo, n. 43221 di suo repertorio, iscritta al n. 10560 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1103/142575, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 17 settembre 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A8725

DECRETO 17 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Residenza Donatella 78», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge 18 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1995, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 20 maggio 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Residenza Donatella 78», con sede in Bergamo, costituita per atto in data 29 dicembre 1978, a rogito del dott. Fausto Begnis, notaio in Bergamo, n. 56396 di suo repertorio, iscritta al n. 13900 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1328/164650, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 17 settembre 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A8726

DECRETO 17 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilizia Lavoratori di Pedrengo», in Pedrengo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge 18 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1995, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liqui-datore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 5 maggio 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Lavoratori di Pedrengo», con sede in Pedrengo, costituita per atto in data 11 novembre 1967, a rogito del dott. G. Battista Anselmo, notaio in Bergamo, n. 18977 di suo repertorio, iscritta al n. 6145 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 790/104430, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 17 settembre 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A8727

DECRETO 17 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Famiglie del Sebino», in Lovere.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge 18 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1995, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 8 maggio 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Famiglie del Sebino», con sede in Bergamo, via G. Paglia, 4, costituita per atto in data 11 dicembre 1976, a rogito del dott. Antonio Parimbelli, notaio in Bergamo, n. 22133 di suo repertorio, iscritta al n. 11718 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1184/149573, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 17 settembre 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A8728

DECRETO 17 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Presolana», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge 18 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1995, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 17 giugno 1998 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Presolana», con sede in Bergamo, via Sabotino, 2, costituita per atto in data 16 febbraio 1978, a rogito del dott. G. Battista Anselmo, notaio in Bergamo, n. 56111 di suo repertorio, iscritta al n. 13008 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1272/159272, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 17 settembre 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A8729

DECRETO 25 settembre 1998.

Modificazione dell'assegnazione di unità di lavoratori da porre in mobilità lunga alla società Valeo sistemi termici.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229;

Vista la domanda della società Valeo sistemi termici relativa all'attribuzione di posti di mobilità lunga ai sensi dell'art. 3 sopra citato;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 relativo all'attribuzione del contingente delle 3.500 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopra citato che assegnando alla società Valeo sistemi termici nove posti di mobilità lunga, la individua erroneamente come Valeo termico motore;

Vista la domanda presentata dalla società Valeo sistemi S.p.a. relativa alla richiesta di modifica dell'intestazione del piano di mobilità lunga, a causa della fusione per incorporazione di Valeo sistemi termici e Valeo vision, con conseguente modifica della ragione sociale in Valeo sistemi S.p.a.;

Visto il certificato storico della Camera di commercio Torino recante la modifica di cui al capoverso precedente;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Valeo sistemi S.p.a. nove posti di mobilità lunga già assegnati con il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 alla società Valeo termico motore;

Decreta:

A Valeo sistemi S.p.a. è intestato il numero di nove unità di mobilità lunga, già assegnate con il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 alla società Valeo sistemi termici individuata erroneamente come Valeo termico motore.

Roma, 25 settembre 1998

Il Ministro: TREU

98A8730

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 27 luglio 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Immucyst», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Immucyst», a base di tice bcg, della società Connaught Laboratories Limited, con sede in Ontario - Canada, rappresentata in Italia dalla società Istituto Merieux Italia S.p.a., con sede in Roma, nella confezione 3 fiale liof. + 3 fiale solv. 1 ml, A.I.C. n. 028422018, risulta classificata in classe *c)*, con regime di dispensazione di farmaco a ricetta ripetibile ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539;

Visto il provvedimento di modifica di A.I.C. n. 495 dell'8 giugno 1996, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, con il quale, a seguito della richiesta della società titolare Connaught Laboratories Limited, la rappresentanza di vendita in Italia della specialità medicinale «Immucyst» viene affidata alla società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Alanno Scalo (Pescara);

Vista la domanda del 15 luglio 1997, con cui la società Alfa Wassermann S.p.a., in qualità di rappresentante per l'Italia della società Connaught Laboratories Limited, con sede in Ontario - Canada, chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Immucyst», nella confezione sopra indicata, al prezzo di L. 253.800, IVA compresa;

Viste le proprie deliberazioni, assunte nelle sedute del 25 febbraio 1998 e 15 aprile 1998, con le quali è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe H della specialità medicinale «Immucyst», nella confezione 3 fiale liof. 2 ml + 3 fiale solv. 1 ml, al prezzo di L. 253.800, IVA compresa, con regime di dispensazione di farmaco ad uso esclusivamente ospedaliero senza ricetta ripetibile;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata IMMUCYST, a base di tice bcg, della società Connaught Laboratories Limited, con sede in Ontario - Canada, rappresentata in Italia dalla società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Alanno Scalo (Pescara), nella confezione 3 fiale liof. 2 ml + 3 fiale solv. 1 ml, A.I.C. n. 028422018, è classificata in classe *a)* per uso ospedaliero H), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 253.800, IVA compresa, con regime di dispensazione di farmaco ad uso esclusivamente ospedaliero senza ricetta ripetibile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 59

98A8683

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERAZIONE 2 giugno 1998.

Modificazioni al regolamento interno del Consiglio della magistratura militare.

IL CONSIGLIO
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Nella seduta del 2 giugno 1998;

Ha deliberato
le seguenti modifiche del regolamento interno:

L'art. 13 è così sostituito:

«1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando, sulle esigenze di pubblicità, prevalgono ragioni di salvaguardia del segreto della indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi in particolare nel caso di trattamento di dati sensibili ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le sedute non sono pubbliche. In tali casi, l'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa è deliberata su proposta delle singole commissioni o di almeno due componenti del Consiglio. La delibera è adottata in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione e con la maggioranza pari a due terzi dei voti espressi.

3. L'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa comporta l'allontanamento del pubblico dalla sala ove si svolge la seduta e la cessazione delle riprese televisive, della registrazione e della trasmissione radiofonica.

4. Quando la seduta è pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico può essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il presidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso in conformità alle indicazioni del Consiglio.

5. La norma del primo comma non si applica alla seduta delle commissioni».

Roma, 2 giugno 1998

Il presidente: SGROI

98A8696

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 2 ottobre 1998, n. **S/n. 41040.**

Criteri e modalità per applicare nel 1999 la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, recante: «Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane».

Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il Ministero del commercio con l'estero (di seguito: Ministero) concederà secondo i seguenti criteri e modalità, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, i contributi alle spese che istituti, enti ed associazioni sostengono per attuare nel 1999 progetti di azioni promozionali di rilievo nazionale a favore delle esportazioni italiane.

1. La domanda di ammissione al contributo è presentata al Ministero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, a pena di irricevibilità entro il 31 ottobre 1998.

Alla domanda è allegato il programma delle azioni promozionali verso l'estero da svolgersi in tutto o per la maggior parte nel 1999. Il programma si articola in progetti, ciascuno dei quali è descritto analiticamente in modo da illustrare:

a) le singole azioni che compongono il progetto;

b) gli obiettivi da conseguire con il progetto;

c) il ruolo di eventuali soggetti partecipanti;

d) il costo del progetto;

e) le imprese italiane destinatarie;

f) l'apporto di risorse da parte di terzi.

Il programma reca, inoltre, la predeterminazione in ciascun progetto degli indicatori e degli standards da applicare consuntivamente per misurare la qualità delle azioni e, in particolare, i risultati raggiunti, nonché la descrizione dell'attività destinata a ciascun settore merceologico.

Il Ministero approva i progetti verificandone la validità tecnico-economica e tenendo anche conto della loro corrispondenza alle direttive per l'attività promozionale, emanate dal Ministero stesso.

2. Entro tre mesi dalla esecuzione del programma il richiedente invia al Ministero la relazione sulla esecuzione del programma e la documentazione relativa alle spese sostenute.

La relazione sull'esecuzione del programma di attività si compone di schede informative concernenti i singoli progetti realizzati. In ciascuna scheda sono illustrati analiticamente:

a) le azioni svolte nell'eseguire ogni singolo progetto;

b) i risultati raggiunti a fronte degli obiettivi con l'autovalutazione degli indicatori di risultato e dei rispettivi standard;

c) i costi sostenuti nell'esecuzione di ogni singolo progetto;

d) l'attività svolta per settore merceologico.

La relazione sull'esecuzione del programma di attività è corredata da una certificazione redatta da una società di revisione contabile individuata dal richiedente, previo assenso del Ministero.

3. Il provvedimento di concessione del cotributo è adottato tenendo conto:

a) della conformità dell'attività svolta rispetto al programma originariamente approvato;

b) dei risultati conseguiti.

Il contributo è determinato tenendo conto della relazione sull'esecuzione del programma realizzato, nei limiti delle spese sostenute relative al programma stesso e illustrate nelle schede di rendicontazione dei progetti.

Il contributo aumentato degli eventuali ulteriori finanziamenti pubblici, non può essere superiore al 50 per cento delle spese sostenute per acquisire da terzi beni e servizi. Il limite anzidetto è elevato al 70 per cento qualora le imprese beneficiarie delle azioni promozionali hanno sede nei territori ricompresi nell'obiettivo 1.

4. Il Ministero, durante la esecuzione del programma, può chiedere relazioni ai soggetti richiedenti il contributo. Nell'ambito della predetta attività di controllo, il Ministero può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente alla erogazione del contributo, ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti.

5. Si uniscono i modelli della domanda di ammissione al contributo nonché della relazione sull'esecuzione del programma di attività.

Il Ministro: FANTOZZI

Legge n. 1083/54. *Modello di domanda in bollo per l'ammissione al contributo da presentare entro il 31 ottobre 1998* (se inviata per posta con raccomandata fa fede la data del timbro postale).

Al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... legale rappresentante di .... chiede un contributo alle spese necessarie ad eseguire l'allegato programma di azioni promozionali verso l'estero, di rilievo nazionale, a favore di imprese iscritte nel registro delle imprese.

Per dimostrare di essere tra i soggetti previsti dalla legge n. 1083/54 e l'idoneità ad attuare le azioni comunica le seguenti informazioni (se non già disponibili presso codesta amministrazione); statuto e atto costitutivo; bilancio; attività svolte e programmate; rappresentatività verso le imprese; agevolazioni pubbliche ricevute; composizione degli organi.

Data e firma

ALLEGATO

Programma denorninato: ....

Composto di n. .... progetti; spesa totale: Lit. .... , settori merceologici (vedi classicazione): ....

Progetto n. .... denominato .... composto di n. .... azioni:

azioni (per ciascuna fasi, modi, luoghi, tempi): ....

obiettivo del progetto (in particolare congruità col contesto estero): .... e modi (indicatori e standard) per valutare i risultati promozionali: ....

ruolo di eventuali soggetti partecipanti (denominazione, rapporto con il richiedente): ....

costo del progetto (piano analitico al netto di IVA distinto per ciascuna azione, rapporto qualità-prezzo, piano di copertura con risorse proprie e acquisite dall'esterno): ....

imprese italiane beneficiarie del progetto (numero, dimensione, localizzazione, partecipazione alla spesa, rapporto costi-benefici):..

apporto di risorse da parte di terzi (in particolare finanziamenti da altri enti pubblici): ....

Legge n. 1083/54. *Modello di relazione sull'esecuzione del programma.*

Il sottoscritto .... legale rappresentante di .... riferisce sull'esecuzione del programma denominato .... approvato da codesta Amministrazione in data .... n. .... composto di n. ..... progetti.

L'attività svolta ha riguardato i settori merceologici (vedi classificazione): ....

Allega la documentazione della spesa sostenuta per acquisire da terzi beni e servizi, conformemente alla circolare di codesto Ministero 27 maggio 1998, n. 509289; se a detta spesa hanno partecipato altri soggetti non pubblici ristornerà ad essi proporzionali quote del contributo.

Data e firma

SCHEDA INFORMATIVA

Progetto n. .... denominato: .... composto di n. .... azioni:

attuazione delle azioni (per ciascuna fasi, modi, tempi, luoghi):.. ;

risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo (applicazione degli indicatori e standard, imprese italiane beneficiarie, benefici ricevuti a fronte dei costi): .... ;

costo sostenuto (per ciascuna azione: verifica del rapporto qualità-prezzo, descrizione dell'impiego di risorse proprie, documentazione sulle risorse acquisite dall'esterno, apporto di risorse da parte di terzi, documentazione sui finanziamenti disposti da altri enti pubblici):..

Settori merceologici avvantaggiati dal programma:

Rami di attività economiche (Fonte Istat Ateco)	Percentuali di vantaggio
1) Agricoltura, caccia e silvicoltura	
2) Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	
3) Industrie tessile e dell'abbligliamento	
4) Industrie conciarie, prodotti in cuoio, pelli e similari	
5) Industrie del legno e dei prodotti in legno	
6) Fabbricazione della pasta-carta, carta e prodotti di carta; stampa ed editoria	
7) Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari	
8) Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali	
9) Fabbricazione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo	
10) Fabbricazione di macchine e apparecchiature meccaniche	
11) Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche	
12) Mezzi di trasporto	
13) Altre industrie manifatturiere (mobili, gioielleria, strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli, bigiotteria, cancelleria, ombrelli, articoli da regalo e oggettistica)	
14) Altro e produzioni plurisettoriali	
Totale . . .	100,00%

98A8758

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 25 settembre 1998, prot. n. **1068586.**

Legge n. 488/1992. Schema di garanzia fidejussoria per l'erogazione della prima quota di contributo, a titolo di anticipazione, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ass.I.Lea.
All'ass.I.Re.Me.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confeserecenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane
All'A.N.I.A.

A seguito delle modifiche e integrazioni introdotte alle norme di attuazione della legge n. 488/1992 con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997 e circolari ministeriali n. 234363 del 20 novembre 1997 e seguenti, aventi efficacia con riferimento alle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997, si rende necessario adeguare lo schema di garanzia fidejussoria necessaria per ottenere l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie della stessa legge n. 488/1992, così come previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, a partire dalle domande ammesse alle agevolazioni con il terzo bando (1° semestrale del 1998) di attuazione della citata legge n. 488/1992, le fidejussioni o le polizze fidejussorie — che possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 — dovranno essere rilasciate in stretta conformità allo schema allegato, sottoscritte con firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma del /dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento delle stesse.

Il direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

ALLEGATO

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
per l'anticipazione della 1ª quota delle agevolazioni
di cui alla legge n. 488/1992

Spett.le Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.C.I.I. - ROMA - presso la banca concessionaria

Premesso che:

a) l'impresa .... (in seguito indicata per brevità «contraente») con sede legale in .... c.f. .... partita IVA .... iscritta alla C.C.I.A.A. di .... al n. .... ha presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, con sede in Roma, via del Giorgione n. 2/B, c.f. 80230390587 (in seguito indicato per brevità «Ministero»), per il tramite della banca concessionaria .... la domanda progetto n. ...., finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/92 e disciplinate dal decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità produttiva di....... ;

b) il Ministero, ai sensi della citata normativa, con decreto n. .... del ...., ha concesso, in via provvisoria, alla contraente per la realizzazione del programma di cui sopra un contributo in c/capitale dell'importo complessivo di L. ...., da rendere disponibile in .... (due o tre) quote annuali, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nel detto decreto di concessione;

c) ognuna delle dette quote annuali è eventualmente maggiorata di una somma pari agli interessi calcolati al T.U.S., tempo per tempo vigente, al netto della ritenuta fiscale, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio successivo all'anno della «disponibilità» della

quota medesima e fino alla data della relativa erogazione, conformemente all'art. 7, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni;

d) la prima quota di contributo — pari all'importo comprensivo dell'eventuale maggiorazione di cui sopra — può anche essere erogata, a titolo di anticipazione, su richiesta dell'impresa, previa presentazione, ai sensi del citato art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia della stessa somma da erogare in relazione al sostenimento da parte della contraente di almeno la metà — qualora siano state previste due quote annuali — oppure di almeno un terzo — qualora siano state previste tre quote annuali — delle spese approvate per la realizzazione del detto programma di investimenti, conformemente alla citata normativa ed alle condizioni, termini e modalità specificatamente inficati nel decreto di concessione di cui alla precedente lettera *b)*;

e) l'erogazione della suddetta prima quota di contributo, anche a titolo di anticipazione, è effettuata per il tramite della banca concessionaria sopra menzionata;

f) con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. .... del .... pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. ..... del .... è stato definito lo schema della garanzia fidejussoria, prevista dal citato art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, da adottare per l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie della legge n. 488/1992 per le domande ammesse a partire dal terzo bando (1° semestrale del 1998) e che il presente atto è redatto in conformità al predetto schema;

TUTTO CIÒ PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto

la sottoscritta .... (1)
(in seguito indicata per brevità «Banca» o «Società») con sede legale in .... iscritta nel registro delle imprese di .... al n. ....
iscritta all'albo/elenco .... (2), a mezzo dei sottoscritti signori:

.... nato a .... il ....

.... nato a .... il ....

nella loro rispettiva qualità di ...., dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse della contraente ed a favore del Ministero - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di L. .... (diconsi lire ....) corrispondente alla prima quota di contributo, comprensiva dell'eventuale maggiorazione di cui alla lettera *c)* delle premesse, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti condizioni.

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero o dalla banca concessionaria, nel caso in cui la contraente non abbia sostenuto almeno la metà — trattandosi di due quote annnuali — oppure almeno un terzo — trattandosi di tre quote annuali — delle spese approvate per la realizzazione del programma di cui in premessa, secondo le condizioni, i termini e le modalità stabilite dalla citata normativa e specificatamente indicati nel decreto di concessione, così risultando la stessa contraente debitrice, in tutto o in parte, nei confronti del Ministero, in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso.

2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dal Ministero (o dalla banca concessionaria), cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

3. La presente garanzia fidejussoria ha validità per la durata massima di trentasei mesi dalla data dell'erogazione a favore della contraente della prima quota annuale a titolo di anticipazione delle agevolazioni concesse, comprensiva dell'eventuale maggiorazione di cui alla lettera *c)* delle premesse, come da importo complessivo che la banca concessionaria comunicherà alla banca/società, con riferimento alla presunta data di erogazione della detta quota. La garanzia avrà efficacia fino alla data in cui la banca concessionaria, ricevuta da parte della contraente la documentazione prevista per le erogazioni per stato di avanzamento lavori, abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa, di cui in particolare al punto 7.5 della circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997, concernenti il sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del programma, in misura pari a quanto specificato al precedente punto 1), dandone comunicazione di svincolo alla contraente, alla banca/società e al Ministero.

4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida.

Il fidejussore

....

Il contraente

....

Note:

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizito del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

98A8697

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ristrutturazione della rete consolare in Francia

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato d'Italia di prima categoria in Bordeaux e l'agenzia consolare di 1ª categoria in Digione (Francia) sono soppressi a decorrere dal 1° dicembre 1998.

Nella città di Bordeaux, a decorrere dal 1° dicembre 1998, è istituito un vice consolato d'Italia di 2ª categoria, alle dipendenze del consolato di 1ª categoria e di 1ª classe in Tolosa e con la seguente circoscrizione territoriale: la regione dell'Aquitania (i dipartimenti di Gironde, Landes, Pyrénées Atlantique, Lot-et-Garonne, Dordogne) e la regione del Poitou-Charente (i dipartimenti di Charente Maritime, Charente, Vienne, Deux Sèvres).

Art. 2.

A decorrere dal 1° novembre 1998 la circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria e di 1ª classe in Tolosa è così modificata: i dipartimenti di Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres e Vienne.

Art. 3.

A decorrere dal 1° novembre 1998 la circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria e di 1ª classe in Parigi è così modificata: i dipartimenti di Ville-de-Paris, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Oise, Sarthe, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Cotes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbilhan, Vendée, Seine-Maritime, Calvados, Eure, Manche, Orne, Cote-d'Or, Doubs, Jura, Haute-Saone, Yonne.

Art. 4.

A decorrere dal 1° novembre 1998 l'agenzia consolare di 2ª categoria in La Rochelle è posta alle dipendenze del consolato di 1ª categoria e di 1ª classe in Tolosa.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la predetta agenzia consolare è soppressa.

Il presente decreto, che verrà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

98A8732

Ristrutturazione della rete consolare in Belgio

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare d'Italia di 1ª categoria in La Louviére (Belgio) è soppressa a decorrere dal 1° ottobre 1998.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di 1ª categoria in Charleroi è modificata come segue: la provincia di Hainaut (comuni di Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Charleroi, Chatelet, Chimay, Courcelles, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine L'Eveque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Merbes le Chateau, Momignies, Montigny le Tilleul, Sivry-Rance, Thuin, La Louvière, Chapelle, Manage, Morlanwelz, Pont-à-Celles, Seneffe, Ecaussinnes) e la provincia di Namur.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato d'Italia di 1ª categoria in Mons è modificata come segue: l'Hainaut occidentale (comuni di Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Quaregnon, Rumes, Mouscron, Comines, Tournai, Estaimpuis, Mont-de-L'Enclus, Celles, Antoing, Péruwelz, Leuze-en-Hainaut, Frasnes-lez-Anvaing, Ellezelles, Flobecq, Ath, Chièvres, Brugelette, Bernissart, Pecq, Brunehaut, Beloeil, Binche, Enghien, Estinnes, Le Roeulx, Silly, Lessines, Soignies e Braine-le-Comte.

Il presente decreto, che verrà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

98A8733

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Jerez de la Frontera (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Maria Immaculada Terry Merello, vice console onorario in Jerez de la Frontera (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

4) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Madrid;

5) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il Ministro: DINI

98A8734

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Winnipeg (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Francesco Fiorentino, vice console onorario in Winnipeg (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autenticare le firme apposte in calce a scritture private;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Toronto;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il Ministro: DINI

98A8735

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Rio Grande (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Giovanni Amadori, vice console onorario in Rio Grande (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Porto Alegre dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa al rilascio di visti;

5) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il Ministro: DINI

98A8736

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Salisburgo (Austria)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Nicola Nicolelli Fulgenzi, console onorario in Salisburgo (Austria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Innsbruck degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni emesse gratuitamente ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

3) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il Ministro: DINI

98A8737

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Patrasso (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Federico Volpe, console onorario in Patrasso (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

8) rilascio di documenti di viaggio (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito) in favore dei connazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

9) concessione di prestiti a cittadini in condizioni di eccezionale necessità, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

10) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il Ministro: DINI

98A8738

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Volos (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Apostolos Christellos, vice console onorario in Volos (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

8) rilascio di documenti di viaggio (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito) in favore dei connazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

9) concessione di prestiti a cittadini in condizioni di eccezionale necessità, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

10) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il Ministro: DINI

98A8739

Dichiarazione rilasciata da parte italiana in relazione all'art. 6 del protocollo n. 1 allegato alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988.

Si riporta qui di seguito in lingua italiana il testo della dichiarazione formulata da parte italiana in relazione all'art. 6 del protocollo n. 1 allegato alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 (la cui ratifica fu autorizzata con legge 10 febbraio 1992, n. 198, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 4 marzo 1992):

«Ai sensi dell'articolo VI del protocollo allegato alla convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, che gli articoli 2 e 4, numeri 1 e 2 del codice di procedura civile, menzionati nell'articolo 3 della convenzione di Lugano, sono stati abrogati dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

In conseguenza di ciò l'articolo 3 della convenzione in parola dovrà menzionare, in luogo di quelli abrogati, gli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, che non possono essere invocati nei confronti delle persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente per impedire l'applicazione della convenzione in oggetto».

98A8740

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della concessione mineraria denominata «Moranda», nel comune di Lozzolo

Con decreto distrettuale 30 ottobre 1997 la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630 °C ed argilla per terraglia forte e porcellana denominata «Moranda», nel comune di Lozzolo (provincia di Vercelli) è stata rinnovata per anni dieci e contemporaneamente estesa ai feldspati ed associati alla società Fondat S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Novara - Piazza Martiri della Libertà n. 4.

98A8688

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 ottobre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1594,32
ECU	1942,84
Marco tedesco	988,85
Franco francese	294,92
Lira sterlina	2704,13
Fiorino olandese	877,01
Franco belga	47,921
Peseta spagnola	11,633
Corona danese	260,03
Lira irlandese	2468,33
Dracma greca	5,693
Escudo portoghese	9,645
Dollaro canadese	1048,21
Yen giapponese	12,915
Franco svizzero	1209,19
Scellino austriaco	140,54
Corona norvegese	217,54
Corona svedese	204,82
Marco finlandese	324,80
Dollaro australiano	983,38

98A8804

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.